

Codice A1509A

D.D. 10 ottobre 2016, n. 663

A.S.L. TO2 - Residenza Sanitaria Assistenziale "Maria Bricca" sita in Via Maria Bricca n. 9, Torino. Decadenza dell'autorizzazione al funzionamento e provvedimenti antecedenti.

Premesso che:

- l'art. 26 della L.R. 1/2004 prevede, al comma 1, che la funzione di vigilanza dei servizi e delle strutture socio assistenziali, socio educative e socio-sanitarie pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi e, in particolare nella verifica della qualità e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate, al fine di promuovere la qualità della vita e il benessere fisico e psichico delle persone che usufruiscono dei servizi o sono ospitate nelle strutture;
- l'art. 54 della L.R. 1/2004 prevede che, in via transitoria, fino all'entrata in vigore del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 26 della stessa legge, le funzioni amministrative di vigilanza sono esercitate dalle Aziende Sanitarie Locali e dal Comune di Torino, per le strutture operanti sul proprio territorio, con esclusione delle Residenze Sanitarie Assistenziali gestite direttamente dalle ASL per le quali la funzione è esercitata dalla Regione secondo le modalità e gli indirizzi indicati negli atti amministrativi di riferimento;
- la D.G.R. n. 45-4248 del 30.07.2012 ha previsto che, nell'ambito del nuovo assetto integrato di assistenza residenziale e semi residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti, le strutture autorizzate al funzionamento come RAF in regime definitivo venissero convertite in RSA entro il termine di 60 giorni decorrente dall'entrata in vigore del provvedimento stesso.

Atteso che il presidio socio sanitario, di proprietà del Comune di Torino, denominato "Maria Bricca", sito in Torino in Via Maria Bricca n. 9:

- con determinazione dirigenziale della Città di Torino n. 15 del 27.10.2003 è stato autorizzato al funzionamento per 63 p.l. RAF per anziani;
- con determinazione dirigenziale della Città di Torino n. 21 del 04.09.2009 è stato trasferito, relativamente alla titolarità, all'ASLTO2;
- con determinazione dirigenziale della Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie della Città di Torino n. 378 del 09.12.2010 è stato accreditato per i posti suddetti;
- con determinazione regionale della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la famiglia n. 217 del 05.10.2012, ai sensi della DGR 45/12 suddetta, è stato convertito in 63 p.l. RSA, considerato che, in osservanza delle norme sopra citate, la competenza in ordine alla riconversione dei presidi RAF in regime definitivo la cui titolarità dell'autorizzazione sia in capo alle AA.SS.LL. spetta alla Regione.

Rilevato che il Direttore Generale dell'ASL TO2, con nota prot. n. 2016/0051127 del 19.09.2016, ha richiesto la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento del presidio in oggetto in quanto dal 31 agosto 2016 l'attività socio sanitaria presso l'RSA in questione è cessata, si è già provveduto al trasferimento dei pazienti ricoverati presso altra RSA e il presidio verrà riconsegnato al Comune di Torino, proprietario dell'immobile.

Dato atto che, come previsto dal comma 9 dell'art. 27 della L.R.1/2004, la cessazione dell'attività comunicata all'ente titolare della funzione autorizzativa determina la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento.

Dato atto, altresì, che la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento determina la perdita di efficacia dei provvedimenti antecedenti, e precisamente della determinazione dirigenziale della Città di Torino n. 15 del 27.10.2003, della determinazione dirigenziale della Città di Torino n. 21 del 04.09.2009, nonché della determinazione dirigenziale della Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie della Città di Torino n. 378 del 09.12.2010 relativamente alla struttura in oggetto.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.

Vista la L.R.28.7.2008, n. 23 e s.m.i.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia da:

L.R. 08.01.2004, n. 1 e s.m.i.;

D.G.R. n. 124-18354 del 14.04.1997;

D.G.R. n. 83-25268 del 05.08.1998;

D.G.R. n. 32-8191 dell' 11.02.2008;

D.G.R. n. 25-12129 DEL 14.09.2009;

D.G.R. n. 45-4248 del 30.07.2012 e s.m.i.;

accertata la regolarità amministrativa del presente provvedimento

DETERMINA

- di dichiarare la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata in capo al rappresentante legale pro tempore dell'ASLTO2 con determinazione regionale della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la famiglia n. 217 del 05.10.2012 per complessivi 63 posti letto di RSA presso il presidio socio sanitario RSA denominato "Maria Bricca", sito in Torino in Via Maria Bricca n. 9;
- di dare atto della perdita di efficacia della determinazione dirigenziale della Città di Torino n. 15 del 27.10.2003, della determinazione dirigenziale della Città di Torino n. 21 del 04.09.2009, nonché della determinazione dirigenziale della Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie della Città di Torino n. 378 del 09.12.2010 relativamente alla struttura in oggetto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Antonella Caprioglio